

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

(N. 224)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 10 agosto 1979 (V. Stampato n. 517)

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 agosto 1979*

**Provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto
ai servizi di controllo del traffico aereo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1979 la Tabella IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituita, a tutti gli effetti, dalla Tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare della categoria di governo, specialità « Assistenti al traffico aereo » e al personale civile ad esaurimento dell'Aeronautica che svolgono mansioni di assistente controllore di traffico aereo, viene corrisposta l'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente legge per il primo grado di abilitazione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

GRADI DI ABILITAZIONE	Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni
I	125
II	140
III	175

Nota. — Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.